

## **STATUTO**

**SOCIETA' AEROPORTUALE  
CALABRESE - S.P.A. (S.A.CAL.  
S.P.A.)**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ

Numero REA: CZ - 134480

Codice fiscale: 01764970792

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2022 - Statuto completo .....	2
--	---

	ho dato lettura alla comparente, che lo approva e lo sotto-	
	scrive unitamente a me notaio alle ore diciassette e minuti	
	quindici (17,15).	
	F.to:	
	Maria Grazia Milone	
	Rocco Guglielmo	
	Allegato "B" al n. 36.997 di Raccolta	
	<b>STATUTO SOCIALE</b>	
	della " <b>Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. - S.A.CAL.</b>	
	<b>S.p.a.</b> "	
	<b>TITOLO I</b>	
	<b>DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA</b>	
	<b><u>Articolo 1</u></b>	
	<b>DENOMINAZIONE</b>	
	<b>1.1</b> È costituita una società per azioni con la denominazione	
	<b>"Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.a.)"</b>	
	allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamen-	
	to degli aeroporti calabresi, di promuovere ed incrementare	
	i collegamenti aerei interni ed esterni, di contribuire allo	
	sviluppo economico e turistico della Calabria e quanto altro	
	indicato nel successivo articolo 3 (tre).	
	<b><u>Articolo 2</u></b>	
	<b>SEDE</b>	
	<b>2.1</b> La S.A.CAL S.p.a. (di seguito, anche " <u>Sacal</u> " o " <u>So-</u>	
	<u>cietà</u> ") ha sede nel Comune di Lamezia Terme, all'indirizzo	

	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il com-	
	petente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo	
	111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	<b>2.2</b> L'organo amministrativo ha la facoltà di variare la sede	
	legale all'interno del Comune di Lamezia Terme.	
	<b>2.3</b> L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire, modi-	
	ficare o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi seconda-	
	rie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, dipenden-	
	ze o altre unità locali operative di ogni genere esclusiva-	
	mente per il perseguimento del proprio oggetto sociale.	
	<b>Articolo 3</b>	
	<b>OGGETTO</b>	
	<b>3.1</b> La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che	
	all'estero, delle seguenti attività:	
	- lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adegua-	
	mento, la gestione, la manutenzione, la amministrazione ed	
	uso degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'eser-	
	cizio dell'attività dello scalo dell'aeroporto di Lamezia	
	Terme, di Reggio Calabria e di Crotona (di seguito, congiun-	
	tamente anche gli " <u>Aeroporti Calabresi</u> "); nonché	
	- di eventuali altri scali e dei relativi servizi di assi-	
	stenza a terra e commerciali, dei collegamenti con i centri	
	urbani via aerea e via superficie nonché la realizzazione e	
	la gestione intermodale dei trasporti, nonché l'esercizio di	
	qualsiasi attività connessa o complementare al traffico ae-	



	o connesso con il proprio.	
	<b>3.4</b> La società può altresì compiere tutti gli atti occorren-	
	ti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'at-	
	tuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro in via non	
	prevalente, può:	
	- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali,	
	industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la	
	vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immo-	
	bili e diritti immobiliari;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti	
	di credito, banche, società e privati, concedendo le opportu-	
	ne garanzie reali e personali;	
	- partecipare a consorzi;	
	- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbli-	
	gazioni assunte da terzi;	
	- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed	
	imprese, nel rispetto dell'art. 2361 del c.c., purchè tali	
	società operino o abbiano sede nella Regione Calabria, ed e-	
	scluso in ogni caso il collocamento dei titoli.	
	<b>3.5</b> I finanziamenti fatti in conseguenza del rapporto socia-	
	le a società sulle quali la Società esercita un'attività di	
	direzione o coordinamento sono postergati nel rimborso ri-	
	spetto alla soddisfazione degli altri creditori.	
	<b>Articolo 4</b>	
	<b>DURATA</b>	

	<b>4.1</b> La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.	
	La durata della Società può essere prorogata una o più volte	
	a norma di legge; in tal caso, è escluso il diritto di reces-	
	so di cui all'articolo 10 che segue.	
	<b>TITOLO II</b>	
	<b>CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - PRELAZIONE E GRA-</b>	
	<b>DIMENTO - OPZIONE - RECESSO</b>	
	<b>Articolo 5</b>	
	<b>CAPITALE SOCIALE</b>	
	<b>5.1</b> Il capitale della Società è di Euro 23.920.556,00 (venti-	
	tremilioninovecentoventimilacinquecentocinquantasei virgola	
	zero zero) ripartito in n. 46.268 (quarantaseimila duecento	
	sessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro	
	517,00 (cinquecento diciassette virgola zero zero) ciascuna	
	aventi parità di diritti.	
	<b>5.2</b> Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili e con-	
	feriscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, o-	
	gni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee	
	ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri di-	
	ritti patrimoniali ed amministrativi ai sensi di statuto e	
	di legge.	
	<b>5.3</b> Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazio-	
	ne della Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni	
	di legge, anche con la emissione di azioni aventi diritti di-	
	versi da quelli delle azioni già emesse.	

	<p><b>5.4</b> I conferimenti possono essere in denaro e/o in natura in natura o di qualsivoglia elemento patrimoniale consentito dalla legge.</p>	
	<p><b>5.5</b> Potranno essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi del secondo comma dell'articolo 2348 del Codice Civile. Ogni azione è indivisibile, il suo possesso indica accettazione del presente Statuto.</p>	
	<p><b>5.6</b> Per il fabbisogno finanziario della Società, i Soci possono effettuare apporti in conto capitale, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi; apporti e finanziamenti possono essere effettuati anche in misura non proporzionale a quelle delle rispettive partecipazioni.</p>	
	<p><b>5.7</b> La raccolta di fondi presso Soci, con obbligo di rimborso, potrà essere rivolta esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, secondo le prescrizioni delle competenti autorità.</p>	
	<p><b>5.8</b> La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dalla Assemblea ordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 2368, primo comma, del Codice Civile.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>AZIONI</b></p>	
	<p><b>6.1</b> Le azioni sono nominative e costituiscono la frazione mi-</p>	

	nima ed indivisibile di partecipazione al capitale sociale.	
	Ogni azione è un'unità distinta, autonoma e di identico valore.	
	<b>6.2</b> Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti e legittimano il possessore all'esercizio dei diritti sociali.	
	<b>6.3</b> Esse circolano secondo le regole dei titoli di credito con le modalità della girata o del transfert e possono essere oggetto di diritti o vincoli, quali il pegno o l'usufrutto, ovvero di misure cautelari o esecutive, quali sequestro o pignoramento, salvo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo 6.	
	<b>6.4</b> Le azioni possono essere sottoscritte da Soggetti Pubblici, anche economici, ovvero da soggetti privati, persone fisiche o giuridiche. Il collocamento delle azioni a favore di soggetti privati potrà avvenire nel rispetto dei principi, delle modalità e delle procedure disciplinate dalla normativa vigente in materia.	
	<b>6.5</b> Ai Soggetti Pubblici è comunque riservata una partecipazione complessiva non inferiore ai 3/5 (tre quinti) del capitale sociale. Nel caso di più Soggetti pubblici, tale riserva riguarda almeno i seguenti soci della Società alla data odierna: Comune di Lamezia Terme; Amministrazione Provinciale di Catanzaro; Comune di Catanzaro; Regione Calabria; Fincalabra S.p.a., CCIAA di Catanzaro.	



	<p><b>6.6</b> Una quota delle azioni, non superiore al quinto del capitale sociale, potrà essere destinata all'azionariato diffuso in caso di collocazione sul mercato.</p>	
	<p><b>6.7</b> La Società può accettare donazioni e contribuzioni volontarie da Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici in genere, Associazioni e privati.</p>	
	<p><b>6.8</b> La costituzione di qualsiasi diritto reale sulle azioni nonché il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sulle stesse sono subordinati al diritto di prelazione da parte degli altri soci.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>OBBLIGAZIONI</b></p>	
	<p><b>7.1</b> La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.</p>	
	<p><b>7.2</b> L'Assemblea con apposita delibera assunta in sede straordinaria potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere ovvero limitare il diritto di opzione spettante ai Soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>PRELAZIONE E GRADIMENTO</b></p>	
	<p><b>8.1</b> Le azioni e i relativi diritti di opzione, nonché i di-</p>	

	ritti di usufrutto sulle azioni, sono trasferibili, per atto	
	tra vivi, nei limiti e con le modalità del presente articolo	
	dello statuto. Nel caso di pegno od usufrutto il diritto di	
	voto ed il diritto di opzione rimarranno al socio.	
	<b>8.2</b> Il socio che intende alienare a terzi e/o a soci in tut-	
	to o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione	
	sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale, è te-	
	nuto ad offrirli in prelazione a tutti gli altri soci iscrit-	
	ti nel relativo libro, fermo restando il vincolo di cui al-	
	l'art. 6 comma 6.5 del presente Statuto. L'offerta in prela-	
	zione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguen-	
	te procedura:	
	(i) il socio che intenda trasferire (il " <u>Socio Cedente</u> ") in	
	tutto o in parte la propria partecipazione azionaria ovvero	
	i diritti propri della stessa deve preventivamente darne co-	
	municazione all'Organo Amministrativo e, con lettera racco-	
	mandata A/R e/o a mezzo di posta elettronica, agli altri so-	
	ci (i " <u>Soci Destinatari</u> ") specificando tutti gli elementi	
	della proposta contrattuale di vendita e, in particolare:	
	(a) il numero delle azioni che intende trasferire ("le " <u>Azio-</u>	
	<u>ni da Trasferire</u> "); (b) la denominazione del terzo che abbia	
	convenuto di acquistare le Azioni da Trasferire (il " <u>Poten-</u>	
	<u>ziale Acquirente</u> "); (c) il prezzo e le modalità di pagamento	
	convenuti con il Potenziale Acquirente; ovvero (d) qualora	
	il trasferimento non sia in forma di vendita con pagamento	

	interamente in denaro, il corrispondente valore della Azioni	
	da Trasferire stimato in buona fede e confermato da lettera	
	di conforto rilasciata da esperto indipendente; (e) l'offer-	
	ta in prelazione delle Azioni da Trasferire ai Soci Destina-	
	tari alle stesse condizioni (" <u>Offerta in Prelazione</u> ") nonché	
	il termine per l'esercizio del diritto di prelazione (" <u>Termi-</u>	
	<u>ne di Esercizio</u> ") da parte dei Soci Destinatari;	
	(ii) nel caso di esercizio della prelazione da parte dei so-	
	ci pubblici, il valore delle azioni da trasferire non potrà	
	eccedere la corrispondente quota di patrimonio netto calcola-	
	to alla data dell'esercizio della prelazione medesima;	
	(iii) nel caso in cui l'Offerta in Prelazione sia accettata	
	da più Soci Destinatari, le Azioni da Trasferire saranno ri-	
	partite tra i medesimi in proporzione alle azioni rispettiva-	
	mente possedute e risultanti dal libro dei soci;	
	(iv) se gli altri soci non esercitano il diritto di prelazio-	
	ne sulle Azioni da Trasferire, che dovrà essere esercitato	
	per tutte le azioni oggetto della Offerta in Prelazione, il	
	Socio Cedente deve richiedere all'Organo amministrativo il	
	motivato gradimento da esprimersi entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla richiesta;	
	(v) decorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, il gradi-	
	mento si intende dato in mancanza di deliberazione contraria	
	ovvero di richiesta di informazioni aggiuntive. In caso di	
	motivato rifiuto del gradimento, è consentito il diritto di	



	vo quanto segue.	
	(b) I Soci Destinatari potranno esercitare il Diritto di Se-	
	guito - in alternativa all'esercizio della facoltà di accet-	
	tare l'Offerta in Prelazione - mediante comunicazione scrit-	
	ta fatta pervenire al Socio Cedente entro lo stesso termine	
	dalla ricezione dell'Offerta in Prelazione previsto al para-	
	grafo 8.3 (e) per l'eventuale accettazione dell'Offerta in	
	Prelazione.	
	(c) Il Diritto di Seguito e le relative disposizioni del pre-	
	sente articolo 8.3. non si applicheranno nel caso in cui uno	
	ovvero più dei Soci Destinatari abbia/abbiano comunicato al	
	Socio Cedente la propria accettazione dell'Offerta in Prela-	
	zione e si siano quindi resi cessionari delle Azioni da Tra-	
	sferire. Qualsiasi dei Soci Destinatari che non abbia come	
	sopra comunicato al Socio Cedente la propria decisione di e-	
	esercitare il Diritto di Seguito si intenderà decaduto dal re-	
	lativo Diritto di Seguito.	
	(d) Nel caso in cui uno o più Soci Destinatari abbiano come	
	sopra esercitato il Diritto di Seguito, essi avranno il di-	
	ritto di trasferire al Potenziale Acquirente tutte le pro-	
	prie azioni.	
	(e) Il prezzo delle azioni dei Soci Destinatari in relazione	
	ai quali sia stato esercitato il Diritto di Seguito sarà pa-	
	ri, pro quota, al prezzo della Azioni da Trasferire dal So-	
	cio Cedente indicato nell'Offerta in Prelazione.	

	Il trasferimento al Potenziale Acquirente delle azioni dei	
	Soci Destinatari in relazione alle quali sia stato esercita-	
	to il Diritto di Seguito dovrà aver luogo contestualmente al	
	trasferimento delle Azioni da Trasferire del Socio Cedente.	
	Nell'ipotesi in cui il Potenziale Acquirente non intendesse	
	acquistare le azioni dei Soci Destinatari in relazione alle	
	quali sia stato esercitato il Diritto di Seguito in confor-	
	mità alle disposizioni che precedono, il Socio Cedente	
	dovrà, a sua scelta:	
	(1) rinunciare al progettato trasferimento delle proprie A-	
	zioni da Trasferire al Potenziale Acquirente; ovvero	
	(2) acquistare esso stesso le azioni dei Soci Destinatari in	
	relazione alle quali sia stato esercitato il Diritto di Se-	
	guito, al prezzo indicato nella Offerta in Prelazione.	
	<b>8.4</b> Il trasferimento che intervenga in violazione del dirit-	
	to di prelazione di cui al presente articolo 8 è inefficace	
	e, comunque, non opponibile nei confronti della Società e	
	dei Soci e l'acquirente non potrà esercitare i diritti socia-	
	li.	
	<b>8.5</b> Nell'ipotesi di trasferimento di azioni in favore di co-	
	loro che siano già soci sono esclusi il gradimento ed il di-	
	ritto di seguito (e quindi non si applicano le relative pro-	
	cedure), ma spetta anche agli altri soci il diritto di prela-	
	zione (con la procedura sopra esposta).	
	<b>8.6</b> Con il termine " <u>trasferire</u> " si intende qualsiasi negozio	

	ovvero atto (ivi inclusi, a mero fine esemplificativo e non	
	esaustivo, vendita, vendita in blocco, donazione, permuta,	
	conferimento in natura, trasferimento che interviene nell'am-	
	bito di cessione o conferimento d'azienda, fusione, scissio-	
	ne o liquidazione delle società partecipanti) nonché l'iscri-	
	zione di qualsivoglia gravame in forza del quale si conse-	
	gua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferi-	
	mento a terzi della proprietà ovvero nuda proprietà o di di-	
	ritti reali (pegno o usufrutto) o di altri diritti su azioni	
	e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o diritti di op-	
	zione.	
	<b><u>Articolo 9</u></b>	
	<b>OPZIONE</b>	
	<b>9.1</b> In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai	
	soci il diritto di opzione in proporzione al numero di azio-	
	ni da ciascuno possedute, con le modalità da determinarsi	
	dalla Assemblea anche nel rispetto delle previsioni di cui	
	all'articolo 2441 del Codice Civile, salvo il caso in cui	
	l'Assemblea degli azionisti deliberi di riservare l'aumento	
	del capitale sociale all'ingresso di altri Soci, fermo re-	
	stando l'obbligo del mantenimento della maggioranza dei 3/5	
	(tre quinti) del capitale sociale in favore dei soggetti pub-	
	blici così come indicati all'art. 6.5 del presente Statuto.	
	In tal ultima ipotesi, le azioni dovranno essere emesse nel	
	rispetto di quanto disposto dall'articolo 2441, comma VI,	

	c.c., in merito ai criteri da adottare per la determinazione	
	del prezzo di emissione.	
	<b>9.2</b> Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di	
	opzione può essere escluso o limitato con la delibera di au-	
	mento di capitale approvata da tanti soci che rappresentino	
	oltre la metà del capitale sociale, anche se la delibera è	
	assunta in Assemblea di seconda convocazione, e si applicano	
	in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2441 del Codice	
	Civile, che qui espressamente si richiamano.	
	<b>9.3</b> Il collocamento delle azioni a favore di soggetti priva-	
	ti potrà avvenire nel rispetto dei principi, delle modalità	
	e delle procedure disciplinate dalla normativa vigente in ma-	
	teria.	
	<b><u>Articolo 10</u></b>	
	<b>RECESSO</b>	
	<b>10.1</b> Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o per	
	parte delle proprie azioni, nei soli casi previsti dall'art.	
	2437 del codice civile. Non è consentita la partecipazione	
	al capitale per il tramite di società fiduciarie.	
	<b>10.2</b> E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non han-	
	no concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardan-	
	ti la proroga del termine di durata della Società.	
	<b><u>TITOLO III°</u></b>	
	<b><u>ASSEMBLEE</u></b>	
	<b><u>Articolo 11</u></b>	



<b>ASSEMBLEE</b>	
<b>11.1</b>	Le assemblee degli azionisti sono ordinarie e straordinarie.
<b>11.2</b>	Le Assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni assunte in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
<b>11.3</b>	L'Assemblea ordinaria:
	- delibera sugli argomenti attribuiti dalla legge, salvo quanto previsto dal presente Statuto;
	- conferisce e revoca l'incarico al soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti, fissandone il compenso in conformità alle norme di legge per tempo vigenti;
	- approva il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e nomina il Responsabile di detto Programma su indicazione del socio di maggioranza;
	- approva le strategie e politiche aziendali ed ogni azione che incida sull'indirizzo strategico della società al fine di consentire al socio di maggioranza il concreto controllo;
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
<b>11.4</b>	All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui al comma che precede, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti predisposti dall'Organo amministrativo:
	a) i documenti di programmazione e il piano industriale, la

	pianta organica e la sua variazione, assunzione e termini di	
	reclutamento di nuovo personale con vincolo di subordinazio-	
	ne;	
	b) piano di ristrutturazione e piano di risanamento;	
	c) procedura di nomina della dirigenza apicale;	
	d) operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;	
	e) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;	
	f) acquisto e/o alienazione di beni immobili.	
	<b>11.5</b> L'Assemblea straordinaria:	
	- delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina,	
	sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni al-	
	tra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua	
	competenza, salvo quanto delegato dal presente statuto al-	
	l'Organo Amministrativo nel successivo art. 21 (ventuno).	
	<b>11.6</b> È fatto divieto:	
	a) di istituire organi diversi da quelli previsti dalle nor-	
	me generali in tema di società e dal presente statuto;	
	b) di corrispondere gettoni di presenza ovvero <del>di</del> premi di	
	risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,	
	nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli orga-	
	ni sociali.	
	<b>Articolo 12</b>	
	<b>CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</b>	
	<b>12.1</b> L'Assemblea è convocata, a cura dell'Amministratore Uni-	
	co ovvero, ove istituito, dal Consiglio di Amministrazione	

	(di seguito definiti anche "Organo Amministrativo"), presso	
	la sede sociale o altrove in Italia o attraverso modalità te-	
	lematica, mediante avviso contenente l'indicazione del gior-	
	no, dell'ora e del luogo della adunanza e l'elenco delle ma-	
	terie da trattare.	
	<b>12.2</b> L'avviso deve essere comunicato ai Soci con qualsiasi	
	sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettroni-	
	ca), purché risulti comunque che l'avviso stesso sia stato	
	ricevuto dal destinatario, almeno 8 (otto) giorni prima del-	
	l'Assemblea.	
	<b>12.3</b> L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una	
	volta l'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria per l'appro-	
	vazione del bilancio può essere convocata entro e non oltre	
	180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le. In questo ultimo caso, l'Organo Amministrativo segnala	
	nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civi-	
	le le ragioni della dilazione.	
	<b>12.4</b> L'Assemblea è convocata senza ritardo in sede ordinaria	
	o straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge, an-	
	che qualora ne sia fatta richiesta motivata da tanti Soci	
	che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e	

	nella richiesta siano specificati gli argomenti da trattare.	
	Ai sensi dell'articolo 2367, comma III, del Codice Civile la	
	convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomen-	
	ti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su pro-	
	posta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto	
	o di una relazione dallo stesso predisposta.	
	<b>12.5</b> L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del	
	giorno, dell'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie	
	da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il	
	giorno e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione nell'e-	
	ventualità che la prima andasse deserta. All'avviso, artico-	
	lato in precisi punti all'ordine del giorno, deve essere al-	
	legata la documentazione a sostegno dei diversi punti al fi-	
	ne di consentire ai Soci l'esercizio di un diritto di inter-	
	vento informato. In ogni caso la seconda convocazione non	
	potrà avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.	
	<b>12.6</b> L'Assemblea può riunirsi anche in audio/video conferen-	
	za qualora ciò sia stato precisato, unitamente alle sue moda-	
	lità, nello stesso avviso di convocazione. La condizione es-	
	senziale per la validità della Assemblea in audio/video con-	
	ferenza è che (i) siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci,	
	(ii) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accerta-	
	re inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	interventuti, (iii) di regolare lo svolgimento dell'adunanza,	

	(iv) di constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	(v) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne; e (vi) ciascun partecipante possa identificare gli altri	
	partecipanti e abbia la possibilità di seguire la discussio-	
	ne, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argo-	
	menti affrontati, di avere a disposizione la documentazione	
	eventualmente necessaria e di partecipare alla votazione. Ve-	
	rificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova l'Organo Amministrativo e dove	
	si trova pure il segretario della riunione, onde consentire	
	la stesura del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora	
	prevista per l'inizio della Assemblea non fosse tecnicamente	
	possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e	
	dovrà essere riconvocata. Nel caso in cui, nel corso della	
	Assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamen-	
	to, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente del-	
	la Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni a-	
	dottate sino al momento della sospensione.	
	<b>12.7</b> Sono tuttavia validamente costituite le assemblee tota-	
	litarie, di cui all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile,	
	anche non convocate come sopra. Ai fini della totalitarietà	
	delle Assemblee occorre la presenza di tutti i Soci e la mag-	
	gioranza dei componenti sia dell'Organo amministrativo sia	
	del Collegio Sindacale. Le decisioni dell'Assemblea sono tem-	

	pestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci as-	
	senti.	
	<b><u>Articolo 13</u></b>	
	<b>INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</b>	
	<b>13.1</b> Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai qua-	
	li spetta il diritto di voto e che risultino iscritti nel li-	
	bro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello dell'a-	
	dunanza.	
	<b>13.2</b> Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire nel-	
	la Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta	
	con i limiti e le modalità fissate dall'articolo 2372 del Co-	
	dice Civile.	
	Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione.	
	<b>13.3</b> Spetta al Presidente della Assemblea, il quale può avva-	
	lersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di in-	
	tervento all'Assemblea e di risolvere eventuali contestazio-	
	ni.	
	<b><u>Articolo 14</u></b>	
	<b>ASSEMBLEA ORDINARIA</b>	
	<b>14.1</b> L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappre-	
	sentino almeno la metà del capitale sociale.	
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qua-	
	lunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dagli	
	azionisti intervenuti.	

	<b>14.2</b> Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte,	
	sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza asso-	
	luta dei voti, salvo che la legge o lo Statuto richiedano	
	maggioranze più elevate.	
	<b>14.3</b> Il rappresentante comune degli obbligazionisti può assi-	
	stere all'Assemblea.	
	<b>Articolo 15</b>	
	<b>ASSEMBLEA STRAORDINARIA</b>	
	<b>15.1</b> L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima	
	convocazione con il voto favorevole di tanti azionisti che	
	rappresentano più della metà del capitale sociale.	
	In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera	
	con la partecipazione di almeno il 40 (quaranta) per cento	
	del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di al-	
	meno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assem-	
	blea.	
	Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto	
	favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno i due	
	terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti	
	il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della	
	Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della So-	
	cietà, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimen-	
	to all'estero della sede sociale e la emissione di azioni	
	privilegiate.	
	<b>15.2</b> Il rappresentante comune degli obbligazionisti può assi-	

	stere all'Assemblea.	
	<b><u>Articolo 16</u></b>	
	<b>PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</b>	
	<b>16.1</b> L'Assemblea nomina il proprio Presidente, anche tra i	
	non soci, a maggioranza assoluta. Il Presidente individuato	
	alla prima Assemblea presiede tutte le assemblee ordinarie e	
	straordinarie per tre esercizi e svolge esclusivamente le	
	funzioni previste dall'art. 2371 del cod. civ.; resta fermo	
	che, ai sensi dell'art. 2371 c.c., in tutte le ipotesi nelle	
	quali il Presidente così designato non possa o non voglia	
	svolgere le funzioni, vale il criterio residuale di designa-	
	zione, previsto da detta norma, che prevede che l'assemblea	
	sia presieduta dalla persona eletta con il voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	<b>16.2</b> Le funzioni di segretario sono svolte da persona diver-	
	sa, anche non socio, nominata dall'Assemblea.	
	<b>16.3</b> L'Assemblea può designare due scrutatori tra gli azioni-	
	sti presenti.	
	<b>16.4</b> Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da ver-	
	bale sottoscritto dal Presidente della stessa e dal segreta-	
	rio o dal notaio e, se del caso, dagli scrutatori. Il verba-	
	le deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allega-	
	to, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato	
	da ciascuno e deve consentire l'identificazione dei Soci fa-	
	vorevoli, astenuti o dissenzienti.	



	<p><b>16.5</b> Il verbale, nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.</p>	
	<p><b>16.6</b> Il Presidente dell'Assemblea, ove non socio ovvero non componente dell'organo amministrativo, fruisce di un trattamento indennitario stabilito dall'Assemblea.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA</b></p>	
	<p><b>17.1</b> Di regola le deliberazioni della Assemblea si assumono per alzata di mano, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante. Il Presidente della Assemblea può stabilire di volta in volta diverse modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi elettronici.</p> <p>Deve procedersi per appello nominale quando ciò sia richiesto da tanti Soci che rappresentino almeno la quarta parte delle azioni intervenute.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV°</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>AMMINISTRAZIONE</b></p>	
	<p><b>18.1</b> La Società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale di cui agli articoli 2380 e 2409 <i>septies</i> del Codice Civile.</p>	

	<b>18.2</b> L'organo amministrativo della società è costituito di	
	norma da un amministratore unico.	
	<b>18.3</b> L'assemblea dei soci con delibera motivata con riguardo	
	a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo	
	conto delle esigenze di contenimento dei costi, e nel rispet-	
	to delle disposizioni di legge in vigore, può disporre che	
	la società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	
	in materia, sia amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da tre (3) o cinque (5) membri. La delibera	
	che scelga la composizione collegiale dell'organo amministra-	
	tivo è trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competen-	
	te.	
	<b>18.4</b> L'Organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei	
	Soci, con il voto favorevole, in prima convocazione, di tan-	
	ti Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento)	
	delle azioni aventi diritto di voto nella Assemblea Ordina-	
	ria.	
	In caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre)	
	membri, 2 (due) membri saranno così nominati:	
	* uno dal socio "Comune di Lamezia Terme";	
	* uno dal socio "Regione Calabria".	
	In caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cin-	
	que) membri:	
	a) 2 (due) membri saranno nominati direttamente come segue:	
	* uno dal socio "Comune di Lamezia Terme";	

	* uno dal socio "Regione Calabria";	
	b) un membro sarà designato a rotazione dagli altri soci pubblici.	
	<b>18.5</b> L'Assemblea, con la medesima maggioranza, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora la società abbia un Organo Amministrativo collegiale.	
	<b>18.6</b> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può esercitare anche le funzioni specialistiche di Accountable Manager ai sensi del Reg. UE 139/2014, da remunerarsi con una indennità aggiuntiva.	
	<b>18.7</b> L'Organo Amministrativo dura in carica per 3 (tre) esercizi sociali ed è rieleggibile. La scadenza del mandato coincide con la data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della sua gestione.	
	<b>18.8</b> I/il componenti /e dell'Organo Amministrativo devono essere individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza.	
	<b>18.9</b> In ossequio alle disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, qualora la società abbia un Organo Amministrativo collegiale, almeno un terzo dei componenti dovrà essere nominato nel rispetto dei criteri di parità di accesso al genere meno rappresentato come previsto dalla Legge 120 del 12 luglio 2011 e dal Regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012.	

	<b>18.10</b> L'Organo amministrativo contestualmente all'accettazione dell'incarico dovrà depositare l'attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, nel rispetto dell'articolo 2382 del Codice Civile..	
	<b>18.11</b> I candidati e, ove nominati, i membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche azioniste o vigilanti della Società. I medesimi requisiti si applicano anche in caso di nomina dell'Amministratore Unico.	
	<b>18.12</b> I compensi spettanti all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina a norma degli articoli 2364 e 2389, comma I e II, del Codice Civile e della normativa vigente. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto e della normativa vigente è stabilita dall'Assemblea. All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.	
	<b>Articolo 19</b>	
	<b>SEDUTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</b>	
	<b>19.1</b> L'Organo Amministrativo nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.	

	<p><b>19.2</b> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale ovvero altrove, purchè in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che lo ritenga utile e/o necessario nonché quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Amministrazione con comunicazione contenente l'ordine del giorno, e di provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri ed ai membri del Collegio Sindacale.</p>	
	<p><b>19.3</b> La convocazione, che può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e che può essere spedita con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica), dovrà essere spedita a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in carica e ai membri del Collegio Sindacale almeno 7 (sette) giorni liberi prima della adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni liberi prima della adunanza. In difetto delle formalità di cui sopra, il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci siano presenti od informati della riunione.</p>	
	<p><b>19.4</b> Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se nominate, sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, o da un membro designato dal Consiglio.</p>	

	<p><b>19.5</b> La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>	
	<p><b>19.6</b> Se indicato nella convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in audio/video conferenza o audio conferenza, qualora ciò sia stato precisato, unitamente alle sue modalità, nello stesso avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità della riunione consiliare in audio/video o audio conferenza è che (i) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori, (ii) sia consentito al Presidente della seduta di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, (iii) di regolare lo svolgimento dell'adunanza, (iv) di constatare e proclamare i risultati della votazione; (v) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (vi) ciascun partecipante possa identificare gli altri partecipanti e abbia la possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di avere a disposizione la documentazione eventualmente necessaria e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la seduta consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Organo</p>	

	Amministrativo e dove si trova pure il segretario della riu-	
	nione, onde consentire la stesura del verbale sul relativo	
	libro. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si tro-	
	vano il Presidente e il segretario. Qualora nell'ora previ-	
	sta per l'inizio della seduta non fosse tecnicamente possibi-	
	le il collegamento, la riunione del Consiglio non sarà vali-	
	da e dovrà essere riconvocata. Nel caso in cui, nel corso	
	della seduta, per motivi tecnici, venisse sospeso il collega-	
	mento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente	
	della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni a-	
	dottate sino al momento della sospensione.	
	<b>19.7</b> Il Presidente dirige la discussione e ne assicura il re-	
	golare e ordinato svolgimento. E' facoltà del Presidente au-	
	torizzare l'intervento di terzi allorquando la loro presenza	
	sia necessaria, utile e/o opportuna in relazione all'ordine	
	del giorno e alle determinazioni da assumere.	
	<b><u>Articolo 20</u></b>	
	<b>DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	<b>20.1</b> Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione è necessaria la presenza della maggioranza de-	
	gli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte	
	a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Concorrono al-	
	la formazione del quorum deliberativo i consiglieri che si a-	
	stengono dalla votazione, essendo l'astensione assimilabile	
	al voto contrario.	

	<b>20.2</b> In tema di interessi degli amministratori si applica	
	l'articolo 2391 del Codice Civile.	
	<b>20.3</b> Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale re-	
	cante la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. La	
	funzione di segretario può essere affidata ad un amministra-	
	tore o ad un terzo, a condizione, in quest'ultimo caso, che	
	ci sia l'unanimità dei consensi.	
	<b>Articolo 21</b>	
	<b>POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</b>	
	<b>21.1</b> L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e,	
	più specificatamente, gli sono conferite tutte le facoltà	
	per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali	
	che non siano per legge espressamente e tassativamente riser-	
	vate alla Assemblea, salvo il potere di autorizzazione previ-	
	sto dall'articolo 11.4 del presente Statuto. L'Organo ammini-	
	strativo può quindi operare e deliberare con i più ampi pote-	
	ri per tutte indistintamente le operazioni rientranti nel-	
	l'oggetto sociale, espressamente riconoscendo ad esso la fa-	
	coltà di determinare, con pienezza di poteri e con criterio	
	insindacabile, a quali atti ed operazioni applicare l'atti-	
	ività sociale. Inoltre sono di competenza dell'Organo ammini-	
	strativo tutte le deliberazioni concernenti l'istituzione e	
	la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali,	
	tra gli amministratori, hanno la rappresentanza della So-	



	cietà, la riduzione del capitale in caso di recesso del So-	
	cio.	
	<b>21.2</b> L'Organo amministrativo, sulla base delle informazioni	
	ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile della società; quando elaborati,	
	esamina i piani strategici, industriali e finanziari della	
	società; valuta il generale andamento della gestione.	
	<b>21.3</b> Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, attribui-	
	sce deleghe di gestione, escluse quelle non delegabili a nor-	
	ma dell'art. 2381, comma IV del Codice Civile, ad un solo Am-	
	ministratore delegato, scelto tra i componenti del Consiglio	
	designati dal socio di maggioranza.	
	<b>21.4</b> L'Organo Amministrativo può delegare al Presidente pro-	
	prie attribuzioni a norma dell'art. 2381 comma II del Codice	
	Civile.	
	<b>21.5</b> L'Organo Amministrativo può nominare un Accountable Ma-	
	nager ai sensi del Reg. UE 139/2014, avente i requisiti sta-	
	biliti dalla normativa vigente, determinandone la durata del-	
	l'incarico, le attribuzioni ed il compenso.	
	<b><u>Articolo 22</u></b>	
	<b>RAPPRESENTANZA SOCIALE</b>	
	<b>22.1</b> La rappresentanza della società, di fronte a qualunque	
	Autorità Giurisdizionale e Amministrativa ed ai terzi, e la	
	firma sociale, spetta all'Amministratore Unico ovvero al Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua	

	assenza o impedimento, al Vice Presidente ove nominato. La	
	firma del Vice Presidente, in questi casi, fa piena prova,	
	di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presi-	
	dente.	
	<b>TITOLO V°</b>	
	<b>CONTROLLO</b>	
	<b>Articolo 23</b>	
	<b>COLLEGIO SINDACALE</b>	
	<b>23.1</b> La gestione della Società dovrà essere controllata da	
	un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e	
	da 2 (due) supplenti, nominati come segue:	
	- ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del Decreto del Mi-	
	nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 novembre	
	1997, n. 521, un sindaco effettivo sarà nominato dal Ministe-	
	ro dell'Economia e delle Finanze ed un altro sindaco effetti-	
	vo sarà nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei	
	Trasporti. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze assume la carica di Presidente; in ossequio al	
	DPR 30 novembre 2012, n. 251, uno dei sindaci effettivi di	
	nomina pubblica deve appartenere al genere meno rappresenta-	
	to;	
	- il terzo sindaco effettivo e i 2 (due sindaci supplenti)	
	dalla Assemblea; in ossequio al DPR n. 251/2012, uno dei sin-	
	daci supplenti di nomina assembleare deve appartenere al ge-	
	nere meno rappresentato	

	<b>23.2</b> I Sindaci, sia effettivi che supplenti, devono essere	
	tutti revisori contabili iscritti nell'apposito registro e	
	possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previ-	
	sti dalla legge.	
	<b>23.3</b> I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e sca-	
	dono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono	
	rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del ter-	
	mine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è	
	stato ricostituito.	
	<b>23.4</b> L'Assemblea determina, sulla base della normativa, an-	
	che regolamentare, vigente, la retribuzione da corrispondere	
	ai Sindaci effettivi ed al Presidente del Collegio Sindaca-	
	le.	
	<b>23.5</b> Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'asset-	
	to organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla	
	Società, nonché sul suo corretto funzionamento.	
	<b>23.6</b> Il funzionamento del Collegio Sindacale è disciplinato	
	dagli artt. 2397 e ss. Codice Civile.	
	<b>23.7</b> E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio	
	Sindacale si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazio-	
	ne, a condizione che:	
	- almeno uno dei componenti del Collegio sia presente presso	

	la sede sociale e/o amministrativa della Società;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla loro	
	votazione.	
	<b>Articolo 24</b>	
	<b>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>	
	<b>24.1</b> La revisione legale dei conti è esercitata, ex art.	
	2409 bis cod. civ., da una società di revisione legale dei	
	conti (di seguito in breve anche definita come "l'organo di	
	revisione") individuata nel rispetto dei principi di economi-	
	cità, efficacia e tempestività, nonché di correttezza, impar-	
	zialità, trasparenza e concorrenza.	
	<b>24.2</b> L'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale	
	dei conti e determina il corrispettivo spettante all'organo	
	di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventua-	
	li criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante	
	l'incarico.	
	<b>24.3</b> L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rie-	
	legibili.	
	<b>24.4</b> L'organo di revisione deve possedere i requisiti di in-	
	dipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e rego-	
	lamenti in materia. In ogni caso, l'organo di revisione non	
	deve essere legato ai soggetti pubblici soci da un rapporto	

	di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da	
	altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano	
	l'indipendenza.	
	<b>24.5</b> L'organo di revisione, anche mediante scambi di informa-	
	zione con il Collegio Sindacale:	
	- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità	
	almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità so-	
	ciale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili	
	dei fatti di gestione;	
	- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-	
	lancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, nonché	
	sul piano di ristrutturazione e/o risanamento ove necessari	
	in base alle nuove normative in presenza di crisi d'impresa.	
	<b>Articolo 25</b>	
	<b>OBBLIGO DI CONTROLLO</b>	
	<b>25.1</b> L'Organo amministrativo approva specifici report trime-	
	strali relativi al programma di valutazione del rischio di	
	crisi aziendale e ne informa i soci pubblici, per come indi-	
	cati nel precedente art. 6.5.	
	<b>25.2</b> Fatte salve le funzioni degli organi di controllo e di	
	vigilanza previsti a norma di legge e del presente statuto,	



	zioni degli altri organi (Collegio Sindacale, Società di re-	
	visione, Organismo di Vigilanza, ecc.).	
	<b>TITOLO VI°</b>	
	<b>BILANCIO</b>	
	<b><u>Articolo 26</u></b>	
	<b>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO</b>	
	<b>26.1</b> L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e finisce il	
	31 dicembre di ogni anno.	
	<b>26.2</b> Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo	
	provvede alla compilazione del bilancio secondo i criteri	
	previsti dal Codice Civile.	
	<b><u>Articolo 27</u></b>	
	<b>DESTINAZIONE DEGLI UTILI</b>	
	<b>27.1</b> L'utile netto, assegnato il 5% (cinque per cento) alla	
	riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capi-	
	tale sociale, è a disposizione della Assemblea per la distri-	
	buzione agli azionisti o per la destinazione, in tutto ovve-	
	ro in parte, a riserva facoltativa.	
	<b>27.2</b> I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dalla da-	
	ta della Assemblea che ha deliberato la distribuzione dell'u-	
	tile si prescrivono a favore della Società.	
	<b>TITOLO VII°</b>	
	<b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b>	
	<b><u>Articolo 28</u></b>	
	<b>LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</b>	

	<b>28.1</b> Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo	
	allo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo	
	dovrà provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assem-	
	blea straordinaria la quale determinerà le modalità della li-	
	quidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone	
	poteri e compensi.	
	<b>28.2</b> L'Assemblea straordinaria dei Soci può revocare o sostit-	
	uire i liquidatori ed estendere o restringere i loro pote-	
	ri. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione,	
	è da intendersi conferito per tutta la durata della liquida-	
	zione.	
	<b>28.3</b> I liquidatori hanno congiuntamente, ovvero anche di-	
	sgiuntamente, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea	
	all'atto della loro nomina, i poteri di realizzare, alle con-	
	dizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della so-	
	cietà e di estinguerne il passivo.	
	<b>28.4</b> Nel corso della liquidazione le Assemblee dei Soci sono	
	riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti Soci	
	che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.	
	<b>28.5</b> I liquidatori hanno il potere di rappresentare la so-	
	cietà di fronte ai terzi ed ad amministrazioni pubbliche e	
	private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giuri-	
	sdizioni sia in qualità di attori che di convenuti.	
	<b>TITOLO VIII°</b>	
	<b>Articolo 29</b>	



<b>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</b>	
<b>29.1</b>	Tutte le controversie che dovessero insorgere fra soci, amministratori, sindaci e liquidatori o tra gli stessi e la società che abbiano ad oggetto la interpretazione ed esecuzione di diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) possono essere devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale della circoscrizione dove ha sede legale la società, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.
<b>29.2</b>	Il procedimento arbitrale è disciplinato dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003 e la decisione sarà resa secondo diritto.
<b>TITOLO IX°</b>	
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	
<b><u>Articolo 30</u></b>	
<b>DOMICILIO - COMUNICAZIONI</b>	
<b>30.1</b>	Il domicilio dei Soci per tutti i rapporti con la Società e a tutti gli effetti di legge e di Statuto è quello risultante dal libro dei Soci. Al momento della iscrizione al libro soci il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del Socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. Il Socio comunica inoltre il numero di telefax o indiriz-

	zo di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte	
	le comunicazioni previste dal presente Statuto.	
	<b>30.2</b> Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del pre-	
	sente statuto, se non effettuate secondo le disposizioni che	
	seguono, per essere ritenute valide e vincolanti, dovranno	
	essere fatte a mezzo posta elettronica certificata ovvero	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al do-	
	milio del destinatario che coincide con la sua residenza o	
	la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio spe-	
	ciale.	
	<b>30.3</b> Le comunicazioni mediante posta elettronica dovranno es-	
	sere effettuate all'indirizzo di posta elettronica deposita-	
	to presso la sede della Società e risultanti dai libri socia-	
	li, utilizzando allo scopo:	
	a) il libro dei Soci, per l'indirizzo di posta elettronica	
	ed il recapito telefonico dei Soci;	
	b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indi-	
	rizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico del com-	
	ponente dell'organo amministrativo e dell'organo di liquida-	
	zione;	
	c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'in-	
	dirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico dei	
	sindaci e del revisore contabile;	
	d) il libro delle decisioni dei possessori di obbligazioni,	
	per l'indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefoni-	

	co dei possessori di obbligazioni e per il loro rappresentante comune.	
	<b>30.4</b> Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario si considerano validamente effettuate ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.	
	<b><u>Articolo 31</u></b>	
	<b>BENEFICI FISCALI</b>	
	<b>31.1</b> La Società intende avvalersi dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti in materia nonché di quelle speciali emanate a favore delle imprese di gestione aeroportuale.	
	<b><u>Articolo 32</u></b>	
	<b>FORO COMPETENTE</b>	
	<b>32.1</b> Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza dell'interpretazione ovvero esecuzione del presente statuto e che non sia espressamente devoluta al giudizio arbitrale, è competente in via esclusiva il Foro ove ha la Sede Legale la Società.	
	<b><u>Articolo 33</u></b>	
	<b>RINVIO</b>	
	<b>33.1</b> Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.	
	F.to:	